



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 622 del 17/05/24

Oggetto: Interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17 co. 2 lettera a) del Dlgs 151/2001 e s.m.i. - Ing. Maria Montaruli

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”, che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 n. 1139 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2018 - recante “*Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/89, all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”.

Visto il DPCM del 25 agosto 2022 - registrato alla Corte dei Conti il 22 settembre 2022 - con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata confermata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Visto il Decreto Segretariale n. 711 del 28 ottobre 2022 relativo all'inquadramento del personale non dirigenziale contrattualizzato nel nuovo ordinamento professionale (Area dei funzionari e Area degli assistenti) del CCNL del comparto Funzioni Centrali, triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 09 maggio 2022 (Titolo III “*Ordinamento Professionale*”) ed in particolare, l'ing. Maria Montaruli, è inquadrata nell'Area Funzionari – Tecnico.

Visto l'articolo 8 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, secondo cui al personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni Centrali;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Funzioni Centrali.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Premesso che

- l'ing. Maria Montaruli c.f. MNTMRA86H54A662R, nata a Bari il 14.06.1986 e residente in Altamura (BA) alla Via Caduti di Via Fani, 9, è dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia in qualità di Funzionario Tecnico;
- l'ASL Bari ha trasmesso a questa Autorità in data 13.05.2024, acquisito con prot. 61647, il provvedimento di interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17 co. 2 lettera a) del dlgs. n. 151 del 2001 dell'ing. Maria Montaruli, dal 10.05.2024 al 29.09.2024;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Visto in particolare l'art 17 del suddetto D.lgs. 151/2001 che al comma 2) testualmente recita: *“La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:*

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.(1);*

Atteso che per l'ing. Maria Montaruli c.f. MNTMRA86H54A662R, nata a Bari il 14.06.1986 e residente ad Altamura (BA) Via Caduti di Via Fani, 9, in quanto dipendente di questa Autorità è prevista la tutela previdenziale Inps e gestione Inpdap .

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1) di prendere atto dell'astensione anticipata dal lavoro dell'Ing. Maria Montaruli ai sensi dell'art. 17 co. 2 lettera a) del Dlgs. 151/2001, disposta dall'Asl Bari a decorrere dal 10.05.2024 e fino alla data del 29.09.2024;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Art.2) di disporre altresì il congedo di maternità della dipendente a partire dal 30.09.2024 ai sensi dell'art. 16 co. 1 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.);

La dipendente provvederà alla comunicazione di cui all'art. 21, comma 2 del D.lgs. 151/2001 e s.m.i., al fine di determinare il termine finale del congedo di maternità.

Art.3) Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul sito web (Amministrazione Trasparente) di quest'Autorità di Bacino.

Il Segretario Generale
dott.ssa Vera Corbelli

